

RAGOSTA VINCENZO	ragioniere commercialista - revisore contabile
AMORE BRUNO	consulenza del lavoro
TAVOLARIO ANDREA	dottore commercialista
RAGOSTA ANTONIO	dottore commercialista

Via Petrarca, 20 is.5-6 – 80123 - NAPOLI

COD.FISC.: RGSVCN59E20F839R

P.IVA : 07565350639

TEL: 0815753935 (Pbx) - 0817691297

FAX: 0815755470

WEBSITE: www.studiotozzoli.it

E-MAIL: v.ragosta@tin.it – ragosta@studiotozzoli.it

A TUTTE LE AZIENDE CLIENTI
LORO SEDI
DIREZIONE E/O UFFICIO AMMINISTRATIVO

Napoli, lì 15/07/2019

CIRCOLARE N. 12/2019

Novità sulla Fatturazione Elettronica

Con una circolare del 17/06/2019 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito alcuni aspetti irrisolti legati alle modalità ed ai termini di emissione delle fatture elettroniche a partire dal 01/07/2019.

FATTURA IMMEDIATA

Per fattura immediata s’intende il documento fiscale che certifica un’unica operazione commerciale avvenuta tra due soggetti; la presente tipologia di fattura andrà emessa entro e non oltre 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione.

La fattura dovrà riportare nel campo “data fattura” la data in cui è avvenuta l’operazione e sarà poi lo stesso SDI ad assegnare al file XML una data di emissione; ad esempio la fattura immediata riferita ad un’operazione commerciale avvenuta in data 10 luglio deve essere emessa datata stesso giorno ed inviata allo SDI entro e non oltre il giorno 22 dello stesso mese.

FATTURA DIFFERITA

Per fattura differita s’intende il documento fiscale che certifica le operazioni commerciali avvenute in un mese tra due soggetti e che sono state singolarmente accompagnate da Documenti di Trasporto (DDT) correttamente numerati e datati; la fattura differita consente di certificare tutte le operazioni avvenute durante il mese con un unico documento fiscale, a patto che, la stessa riporti, pedissequamente, i riferimenti di tutti i documenti di trasporto del mese (data e numero).

La fattura differita dovrà essere emessa entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alle operazioni che la stessa certifica. Notevoli discussioni si sono sollevate circa la data che deve essere indicata nel campo “data fattura”; secondo l’Agenzia delle Entrate la fattura differita dovrà riportare la data dell’ultimo DDT, quindi dell’ultima operazione avvenuta nel mese di riferimento con il soggetto nei cui confronti è emesso il documento fiscale. Esemplicando qualora per tre cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto avvenute in data 2, 10 e 28 settembre 2019, con consegna al cessionario accompagnata dai rispettivi documenti di trasporto, si voglia emettere un’unica fattura ex articolo 21, comma 4, lettera a), del decreto IVA, si potrà generare ed inviare la stessa allo SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 1° ed il 15 ottobre 2019, valorizzando la data della fattura (campo “Data”) con la data dell’ultima operazione (28 settembre 2019); chiaramente tale precisazione comporterà non pochi problemi operativi in termini di emissione fatture in quanto bisognerebbe effettuare una ricostruzione dei clienti in base ai DDT emessi nel mese per rispettare data e numerazione delle fatture.

Si ritiene però che l’indicazione nel campo data dell’ultimo giorno del mese non rappresenti una violazione sostanziale della normativa IVA a patto che la fattura venga trasmessa comunque nei termini sopra indicati e che venga inserita correttamente nella liquidazione IVA del mese di riferimento (data emissione DDT).

SI RICORDA ALLE AZIENDE CLIENTI CHE TUTTE LE CIRCOLARI PRECEDENTI SONO CONSULTABILI E SCARICABILI DAL SITO WEB WWW.STUDIOTOZZOLI.IT.

STUDIO TOZZOLI